



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

p.c.

Comune di Nardò

protocollo@pecnardo.it

SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto

sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Rive Gauche SPV S.R.L. D.Lgs n. 152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Impianto agrivoltaico, denominato "Impianto agrivoltaico di potenza DC pari a 10.338,00 kWp e opere connesse, sito in agro di Nardò, Località "Pandinello".
Contributo istruttorio.

Con nota prot. n. 0409144 del 08.07.2026 il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha inviato gli Enti a trasmettere osservazioni e contributi istruttori.

Tutta la documentazione è resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/ver_Rive_Gauche_SPV.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

L'intervento prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico, denominato "Nardò 4" in località Pandinello, nonché delle relative opere di connessione alla RTN. Tali opere si articolano in un tracciato in cavo interrato che si sviluppa nel territorio comunale di Nardò e nei nuovi impianti di stazione situati, sempre nel medesimo comune, in località Masseria Ciccogallo.

L'area di progetto si trova a una distanza in linea d'aria di circa 7 km dal centro urbano di Nardò, 6,5 km da Copertino, 5,3 km da Leverano e 5 km da Porto Cesareo, ed è accessibile mediante le SP n. 114 e 218, raccordate dalla SP 359, e successivamente tramite viabilità comunale e vicinale che non risultano individuate. Il proponente rinvia l'analisi a un «rilievo di dettaglio prima dell'inizio dei lavori» per «valutare eventuali interventi di allargamento necessari per la sterzata dei mezzi di cantiere» (Elaborato KBJRM96_RelazioneGeologica).

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it; g.ferri@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 19

U	REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0494795/2026 del 26/08/2026	
A00_RP - Class: 12.12	
Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri	

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.45644 del 01-09-2026 - Arrivo



L'impianto di tipo mobile e ubicato al suolo, ha una potenza di picco pari a 10.338,00 kWp ed interessa un'area della superficie complessiva di circa 14 ettari, tipizzata dal vigente PRG come Zona E1 - Agricola Produttiva Normale. A tal riguardo, afferma che *"Nell'area oggetto di intervento sono presenti seminativi costituiti da orzo e favino, superfici occupate da piante di olivo e superfici come tare a uso non agricolo."* (Elaborato KBJRM96_PianoColturale) ed anche che *"Il suolo non è uniforme [...] in gran parte dell'area, la roccia madre è molto vicina alla superficie o addirittura affiora (cfr. foto pag. 14 e 19 Elaborato KBJRM96_RelazioneGeologica)."* (Elaborato KBJRM96_RelazionePedoagronomica).

L'area d'impianto è suddivisa in due sottocampi ed è censita al NCT del Comune di Nardò al fg. 37, p.lle 14, 30, 31, 34, 38, 167, 168; la SE e ampliamento è invece censita al fg. 40 p.lle 6, 276, 277. L'impianto si collega alla Rete Trasmissiva Nazionale (RTN) mediante un cavidotto interrato della lunghezza di circa 5,7 km, che si sviluppa lungo viabilità pubblica e terreni privati sino ad attestarsi all'ampliamento a 36 kV della nuova Stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 kV "Leverano".

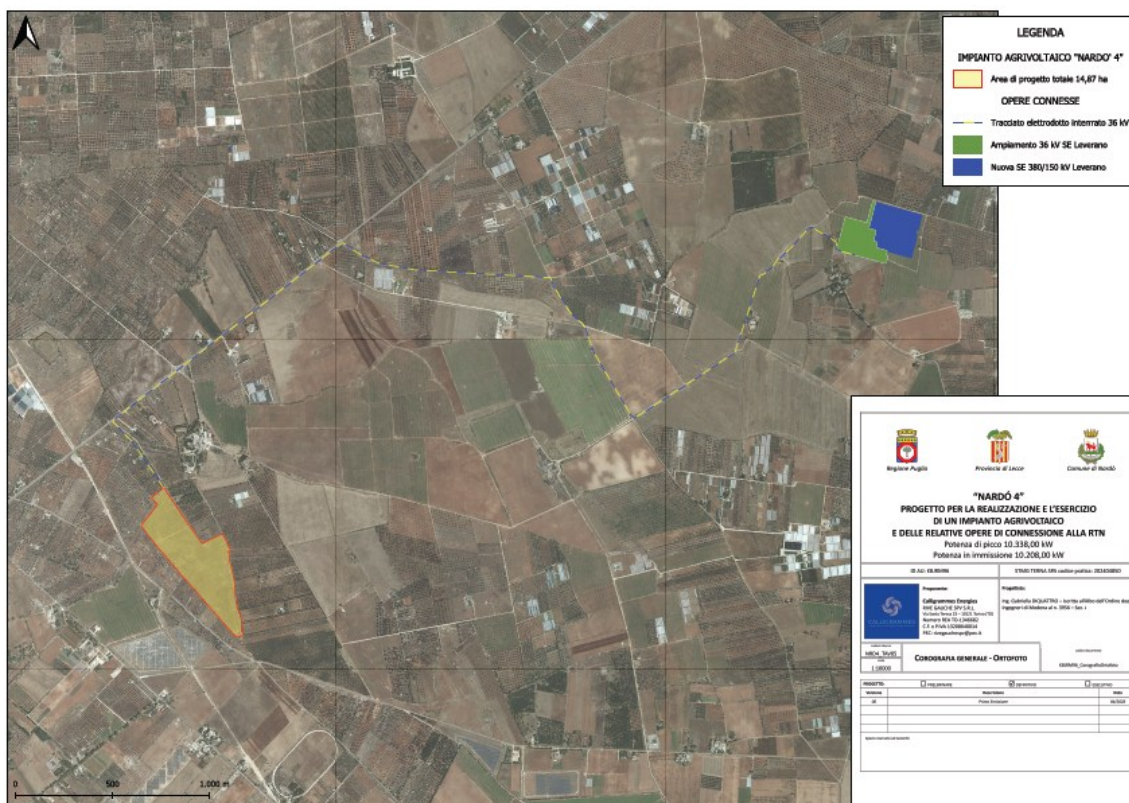


Fig. 1. Elaborato - KBJRM96_CorografiaOrtofoto



L'impianto agrivoltaico comprende complessivamente 13.426 moduli fotovoltaici bifacciali (da 770 Wp) montati su 379 inseguitori solari monoassiali (tracker) e collegati a 29 inverter di stringa. La conversione dell'energia all'interno del campo è affidata a 6 cabine di trasformazione le quali convogliano la corrente verso il blocco della cabina di utenza e smistamento (SEU) dotato di trasformatore.

Sotto il profilo geometrico e strutturale i moduli sono ancorati al suolo tramite pali infissi battuti direttamente nel terreno. I moduli raggiungono un'altezza massima di 3,37 m e sono mantenuti a un'altezza minima di 1,30 m dal suolo con il centro di rotazione del pannello a 2,37, l'interasse tra le file è di 5 m e lo spazio libero tra i pannelli di 2,63 m (fig.2).

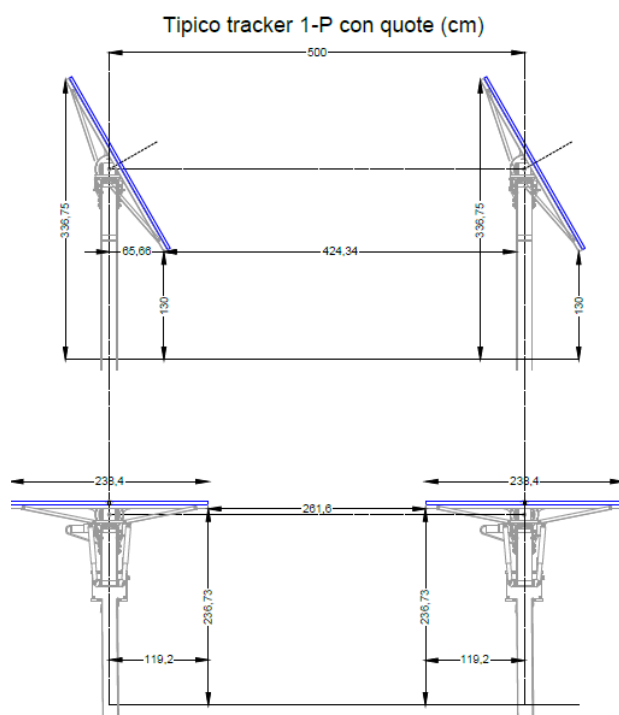


Fig. 2. Elaborato KBJRM96_RelazioneTecnica. Sezione tipo stringhe fotovoltaiche.

La delimitazione perimetrale è costituita da una rete metallica in acciaio zincato alta 1,80 m, mantenuta a un franco di 20 cm dal suolo per preservare la mobilità della piccola fauna selvatica, lungo lo stesso confine saranno inseriti un numero, non definito, di pali per l'illuminazione e videosorveglianza alti 4 m. Esternamente alla recinzione è prevista una fascia di mitigazione profonda 9,5 m costituita da un uliveto superintensivo con 800 piante (cultivar Favolosa e Leccina) di altezza da 3, 4 m. Oltre all'uliveto il piano colturale prevede un inerbimento totale sotto e tra le file degli inseguitori solari (tracker) con essenze foraggere miste di graminacee e leguminose da



foraggio, a cui si affianca l'attività pastorizia basata sull'allevamento di un gregge di circa 32 capi ovini da carne.

(DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'area di impianto appartiene all'ambito paesaggistico **Tavoliere Salentino** e alla relativa figura territoriale **La terra dell'Arneo**.

L'Ambito Paesaggistico del **Tavoliere Salentino** si presenta come un bassopiano a forma di arco, che si sviluppa a cavallo della provincia tarantina orientale e della provincia leccese settentrionale, affacciandosi sia sul versante adriatico sia su quello ionico pugliese. I caratteri geomorfologici tipici di tale ambito sono quelli di un **tavolato lievemente digradante verso il mare** con propaggini delle alture murgiane e delle Serre Salentine. Spesso i **punti panoramici** potenziali sono posti lungo questi rilievi in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, da cui si gode di visuali panoramiche su paesaggi, **luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici**.

Il sistema insediativo dell'interno della Figura Territoriale de **La terra dell'Arneo** si estende lungo la costa ionica da San Pietro in Bevagna fino a Torre Inserraglio e, nell'entroterra, dai territori di Manduria e Avetrana fino a Nardò. Esso è costituito da centri di media grandezza sviluppatisi in posizione arretrata rispetto alla costa, gravitanti a corona sul capoluogo leccese al quale sono relazionati tramite una fitta rete viaria a raggiera. Anticamente, il territorio era attraversato dalla **Via Sallentina**, un importante asse che per secoli ha collegato Taranto a Santa Maria di Leuca passando per Manduria e Nardò (Via Traiana Salentina). All'interno della Figura sono pertanto evidenti due sistemi insediativi: uno di tipo lineare, costituito dalla direttrice Taranto-Leuca e dai grandi centri insediativi di Nardò e Porto Cesareo, e l'altro a corona, costituito dai centri di medio rango gravitanti su Lecce e dalla raggiera di strade convergenti sul capoluogo.

A queste macrostrutture si sovrappone un **sistema insediativo più minuto** fatto di **masserie fortificate, ville, torri costiere e ricoveri temporanei in pietra**. In tale contesto, assume un rilievo assoluto la **Masseria Scianne** con i suoi 60 ettari di terreni. Tale emergenza architettonica non rappresenta solo un frammento del passato agricolo, ma costituisce il **fulcro storico e identitario** primario del sito, attorno al quale si articola la trama agraria originaria.

Lungo la costa, le torri rappresentano **fulcri visivi e traguardi prospettici** posti in posizione privilegiata, dai quali è possibile cogliere visuali d'insieme dei paesaggi identificativi dell'entroterra neretino.

I paesaggi rurali, caratterizzati da una **morfologia marcatamente pianeggiante**, si configurano come un variegato **mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e aree a pascolo**. Gli elementi strutturanti di questo spazio sono il diffuso fenomeno



carsico, la fitta rete di canali artificiali del Consorzio di Bonifica dell'Arneo e la fitta trama di **muretti a secco** che delimitano le partizioni rurali, definendo in modo inequivocabile la **trama agraria** e l'**identità visiva e storica** del territorio.

Tale sistema idraulico e infrastrutturale costituisce il disegno fondamentale che ha dettato la trama dell'appoderamento e della viabilità regolare tipica della Riforma. Sebbene storicamente la coltura prevalente fosse l'oliveto frammisto ai cereali, l'attuale contesto è profondamente segnato dalla crisi della Xylella Fastidiosa, che ha portato all'essiccamento di vaste aree. Tra i prodotti DOP vanno annoverati l'olio Terra D'Otranto ed il Caciocavallo Silano; fra i DOC, il Nardò, il Salice Salentino, il Copertino e il Galatina.

Dal punto di vista percettivo, nell'ambito del Tavoliere Salentino, l'**assenza di rilievi morfologici significativi** rende fondamentali le relazioni visuali con le **emergenze antropiche**. Elementi quali **campanili, cupole, masserie e torri** fungono da **fulcri visivi** che si stagliano al di sopra della linea degli olivi o ai margini di leggere depressioni. Questi elementi rompono l'orizzontalità del bassopiano, agendo come **punti di orientamento e riferimenti identitari per chi percorre il territorio**.

Il paesaggio fruibile dalla fitta rete stradale, che costituisce la **morfotipologia territoriale** dell'ambito è caratterizzato da un mosaico rurale che varia impercettibilmente al mutare delle trame agrarie. In questo contesto, l'inserimento di nuove infrastrutture deve essere attentamente mitigato per **non frammentare o precludere la percezione** di questi scorci ravvicinati e dei panorami d'insieme che definiscono la **complessa identità de La Terra dell'Arneo**.

Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l'impianto considerato nella sua interezza, che gli interventi proposti interessano gli Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) come di seguito indicato.

Struttura idrogeomorfologica:

- **Beni paesaggistici:** gli interventi non interessano Beni paesaggistici (BP) della Struttura idrogeomorfologica;
- **Ulteriori contesti** (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi non interessano UCP della Struttura idrogeomorfologica.

Struttura ecosistemica-ambientale:

- **Beni paesaggistici:** gli interventi non interessano BP della Struttura ecosistemica e ambientale;



- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi non interessano UCP della Struttura ecosistemica-ambientale.

Struttura antropica e storico-culturale:

- *Beni paesaggistici*: gli interventi non interessano BP della Struttura antropica e storico – culturale;
- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): il cavidotto interferisce con l'UCP **"Strada a valenza Paesaggistica"** in particolare con la strada **SP114Le**; l'impianto ed il cavidotto interferiscono con l'UCP **"Coni visuali"** ed in particolare con il cono visuale località **"Porto Selvaggio"** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR contrastando con le stesse.

(ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO)

Le aree prossime all'impianto agrivoltaico, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:

Struttura idrogeomorfologica:

- UCP **"Doline"** (presenti a S-E: dall'impianto a c.a 0,9 km e dal cavidotto a c.a 0,5 km);
- UCP **"Grotte"** (Buca del Cacciatore a N-E: a c.a 0,7 km dal cavidotto e a c.a 1,15 km dall'impianto);
- UCP **"Inghiottitoi"** (a c.a 1,2 km a N del cavidotto).

Struttura ecosistemica-ambientale:

- BP **"Boschi"** (sono presenti diverse aree boscate, la più vicina all'impianto a c.a 0,7 km a S-O, al cavidotto e all'ampliamento della SE-Leverano della a c.a 0,2 km a N);
- UCP **"Aree di rispetto dei boschi"** (relativamente all' UCP indicato al punto precedente);
- UCP **"Prati e Pascoli naturali"** (adiacenza al cavidotto per c.a 0,3 km sul lato Sud).

Struttura antropica e storico-culturale:

- BP **"Immobile ed aree di notevole interesse pubblico"** (vincolo paesaggistico diretto art.136, PAE0067);
- UCP **"Stratificazione insediativa-siti storico culturali"** (a ovest dell'impianto *Masseria Rodogaleta* a c.a 2 km, *Masseria Giudice Giorgio* a c.a 2,5 km (VINCOLO ARCHITETTONICO), *Masseria Console* a c.a 3 km, *Masseria Abate Cola* a c.a 2 km, *Masseria Termite* a c.a 1,5 km; a N-E della SE-Leverano *Masseria Annibale* a c.a 2 km, *Masseria Voluzzi* a c.a 1,5 km, Chiesa e Convento di Santa Maria di Casole (VINCOLO ARCHITETTONICO) a c.a 2,3 km)
- UCP **"Aree di rispetto dei siti culturali"** (relativamente agli UCP indicati al punto precedente).
- UCP **"Strade a valenza paesaggistica"** (dall'impianto *SP 114LE* a c.a 0,55 km a N-O, della SE-Leverano *SP115LE* a c.a 0,79 km a E).



(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Il progetto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica, come già evidenziato, deve considerare l'impianto agrivoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciati dei cavidotti, tralicci ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente, e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito de **Il Tavoliere Salentino**.

Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

- 2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.
- 3 Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;
- 4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole;
- 5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.1 Salvaguardare i grandi scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche caratterizzanti l'immagine della Puglia.
- 7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi).

Tra le Direttive, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- incentivano il recupero delle tradizionali tecniche di aridocoltura, di raccolta dell'acqua piovana e riuso delle acque;
- salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocultura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica;
- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali.



Tra le Direttive, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;*
- *individuano anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale [...] e in genere i manufatti in pietra a secco, inclusi i muri di partitura delle proprietà, al fine di garantirne la tutela;*
- *impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche.*

(COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE)

Con riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'art. 91 delle NTA del PPTR, in relazione alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico e della sua ubicazione, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio del **Tavoliere Salentino**, si rilevano le seguenti criticità.

Preliminarmente occorre precisare che le *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile parte prima"* del PPTR evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Tale forte indirizzo può comunque recedere in caso l'intervento sia stato progettato a valle di una attenta scelta localizzativa e pur comportando consumo di suolo agricolo, premetta una riqualificazione territoriale di aree compromesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

La scelta localizzativa deve tener conto delle tutele individuate dalla pianificazione paesaggistica, dimostrare che **l'intervento di rilevante trasformazione**, quale è quello in oggetto, sia correttamente inserito paesaggisticamente a livello di Ambito o almeno a livello territoriale, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'impianto – dimensionali, strutturali, formali, di configurazione – al rapporto diretto e indiretto con le tutele più prossime, agli Obiettivi di Qualità, agli Indirizzi ed alle Direttive che il PPTR prevede per l'area interessata.

L'artificializzazione e lo snaturamento del territorio agricolo, può essere superato esclusivamente qualora l'intervento derivi da una scelta localizzativa oculata che



favorisca la riqualificazione di aree già compromesse, condizione che non sussiste nella fattispecie in esame.

Nella proposta, come si evince dall'analisi del contesto, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l'impianto agrivoltaico e la *Struttura antropica e storico-culturale*; il censimento effettuato sulla stratificazione insediativa denota, nei pressi dell'impianto, la presenza di elementi della vocazione rurale quali: **Masseria Scianne, Masseria Pendillo, Torre Tèrmide**.

I primi due manufatti, **ancorché non espressamente individuati come UCP dalle cartografie del PPTR**, costituiscono componenti identitarie e irrinunciabili della figura territoriale neretina. In particolare, **Masseria Scianne**, (localizzata a circa 160 m dal perimetro dell'impianto) storicamente destinata all'allevamento agro-pastorale ed oggi riconvertita in struttura ricettiva, è un esempio di evoluzione compatibile con il paesaggio rurale che conserva il proprio carattere, la propria leggibilità e la propria memoria storica.

A questo quadro si aggiunge il valore della *Testimonianze della Stratificazione insediativa* dell'**UCP Torre Tèrmide**, una delle più importanti testimonianze di masseria fortificata dell'Arneo, riconosciuta, dal PPTR, quale invariante strutturale tra i sistemi che conformano la figura territoriale caposaldo del sistema delle masserie fortificate storiche e dei relativi annessi del territorio rurale. La torre, che con la sua altezza domina visivamente il territorio circostante dal quale l'impianto risulta nettamente percepibile, comunicava storicamente a vista con le limitrofe masserie fortificate di Abbate Cola e Agnano e con la torre costiera di Sant'Isidoro.

Di contro, le affermazioni rese dal Proponente nell'elaborato *KBJRM96_RelazioneProdAgri.pdf*, secondo cui l'impianto costituirebbe uno "*strumento di supporto per la resilienza economica dell'azienda agricola, evitando il consumo di suolo e favorendo la riqualificazione delle aree colpite da disseccamento degli ulivi*" e fornendo "*modelli di gestione innovativi per contrastare l'abbandono e il degrado produttivo*", non corrispondono alla realtà e risultano del tutto prive di fondamento. L'inserimento di **un'imponente infrastruttura tecnologica di circa 13 ettari, non si integra affatto nel contesto rurale, ma determina una vera e propria sostituzione industriale e artificializzante della matrice fisica del suolo, sacrificando irrimediabilmente l'integrità del territorio e la sua leggibilità storica**.

Si rileva, inoltre, un profilo di palese incompatibilità normativa. Come si evince dalle cartografie, l'area di intervento ricade interamente nel perimetro tutelato dell'**UCP – Coni Visuali**, in cui vigono le disposizioni di cui agli **artt. 85, co. 4, e 88 delle NTA del PPTR Puglia**. Nello specifico, le opere in progetto (impianto, cavidotto e stazione elettrica) interferiscono direttamente con le fasce di intervisibilità di tipo "B" e "C" del contesto tutelato.



Si evidenzia che i coni visuali e le relative fasce d'intervisibilità risultano espressamente classificati come **aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili** ai sensi del **Regolamento Regionale n. 24/2010**. Tale disciplina regionale recepisce fedelmente i criteri tassativi sanciti a livello statale dal **D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali)**, il quale impone la massima tutela e preclusione per le «*zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale o di attrattività turistica*» (Allegato 3).

Questo principio cardine è stato integralmente mutuato dall'art. **85, co. 4, delle NTA del PPTR** proprio per salvaguardare ambiti di pregio percettivo assoluto: nel caso di specie, l'intervento andrebbe a intaccare il cono visuale denominato **Porto Selvaggio**, impedendo che macro-strutture industriali areali ne compromettano la riconoscibilità identitaria, e l'inestimabile valore estetico-percettivo.

Peraltro, dall'esame delle foto-simulazioni prodotte dal proponente (Elaborato *KBJRM96_Fotoinserimenti*), emerge con evidenza l'impossibilità di conseguire una reale e totale mitigazione visiva dell'opera. Le simulazioni, pur omettendo impropriamente elementi ad impatto verticale quali gli alti pali di illuminazione, confermano che l'impianto rimane ampiamente percepibile dalla viabilità pubblica (fig. 3).



Fig. 3. Elaborato - *KBJRM96_Fotoinserimenti*.

A tale circostanza si aggiunge la mancata individuazione nel progetto della viabilità d'accesso. Il proponente, come già rappresentato, **rinvia la valutazione degli allargamenti delle strade comunali e vicinali necessari al transito dei mezzi di cantiere a fase successive**. Tale differimento rende parziale la Verifica di



Assoggettabilità a VIA e sottrae alla compatibilità paesaggistica interventi altamente impattanti sul paesaggio rurale, quali la potenziale demolizione di muretti a secco, lo sbancamento delle sedi vicinali e la rimozione della vegetazione di margine.

Il PPTR, tra le dinamiche di trasformazione e criticità dei paesaggi rurali dell'ambito sottolinea infatti che ***“parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati”***, generando alterazioni significative sui paesaggi aperti. Tale criticità si coniuga con la presenza di roccia affiorante, elemento strutturale e identitario del paesaggio rurale dell'Arneo e del Salento centrale, come espressamente riconosciuto dallo stesso proponente.

Nell'elaborato *KBJRM96_RelazionePedoAgronomica.pdf*, come già evidenziato nella descrizione, si precisa che in quest'area *«la roccia affiorante domina la scena»* e la roccia madre *«è molto vicina alla superficie o addirittura affiora»*.

Ancora, l'analisi tecnica conferma che i terreni dell'intervento ricadono in Classe IVs di Land Capability, caratterizzandosi per una *“profondità utile per le radici scarsa”* pari ad appena 25 - 49 cm e per una *“rocciosità significativa”* con presenza di roccia affiorante superiore al 10% (fig. 4).



(Fig. 4). Elaborato KBJRM96_RelazioneGeologica.

È evidente l'intrinseca contraddittorietà e l'inapplicabilità di quanto dichiarato dal proponente nell'elaborato *KBJRM96_PianoDismissione*, laddove si asserisce che ***«I pali di fondazione infissi nel terreno per battitura o avvitemento saranno estratti mediante sfilamento meccanico [...] senza ricorso ad operazioni di scavo che possano alterare significativamente la struttura e la composizione pedologica del suolo»***.

L'installazione dell'impianto su questo sottile strato di terra rossa adagiato sui banchi calcarei comporta inevitabilmente operazioni meccaniche di scasso, perforazione e



fresatura della roccia affiorante. L'operazione non si limita dunque a frammentare la percezione visiva e occludere le vedute panoramiche tutelate dal PPTR, ma consuma e altera in modo irreversibile la matrice fisica del terreno, trasformando un'invariante geomorfologica originaria, (che storicamente ha generato muretti a secco, spietramenti, *pagghiareddhi* e pascoli naturali) in una superficie industriale artificializzata e rendendo del tutto illusorio il ripristino totale dello stato dei luoghi in fase di dismissione.

L'intervento, pur non configurando un'impermeabilizzazione fisica del suolo, ne determina una **parziale sottrazione all'attività agricola** e una **definitiva compromissione della sua valenza paesaggistica** su un'estensione di circa 14 ettari. L'occupazione pervasiva delle strutture tecnologiche preclude infatti un autentico recupero della compagine rurale storica, stravolgendo i **capisaldi identitari e morfologici** di questo ambito. In tal modo, il suolo cessa di essere elemento costitutivo del paesaggio per ridursi a mero supporto di apparati energetici.

Pertanto, l'impianto progettato non valorizza i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, né tutela le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali interessati e, in definitiva, non riqualifica i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi di artificializzazione delle attività agricole, ma, al contrario, ne acuisce le criticità.

(REQUISITI PROGETTUALI DEI SISTEMI AGROVOLTAICI)

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltai del MiTE (giugno 2022) definiscono *"Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione"*.

Le Linee Guida partono dall'assunto che l'attività agricola non sia solo un elemento accessorio da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l'impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l'efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

"Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L'autoconsumo dell'energia prodotta tramite l'impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale."

Con riferimento alle caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltai:

"Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:

- *REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*



- *REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.*

Si ritiene dunque che:

Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2."

Per quanto riguarda il **Requisito A**, ed in particolare il Requisito A.1, "Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021). Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)."

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$$

Il proponente non riporta in nessun elaborato il dato percentuale della superficie agricola e fornisce esclusivamente valori assoluti in ettari/metri quadri.

*"La somma della superficie recintata e della superficie riservata alla fascia di mitigazione costituisce la **superficie totale del sistema agrivoltaico**, come espresso dalla definizione di Stot data dalle LL. GG. ammonta a circa **14 ha** (141.198,43 m²)".*

*Al netto delle tare sopra menzionate, l'impianto agrovoltaico in oggetto sarà destinato alla coltivazione di Olivo e all'allevamento di ovini da carne su una **superficie agricola utile** (SAU o Sagricola) di area pari a circa **11,7 ha** (116.962,63 m²).*

Si ritiene che il valore ipotizzato pari a circa **11,7 ha** per la SAU sia del tutto incoerente con la superficie reale effettivamente coltivabile: sebbene il proponente affermi che il valore dichiarato sia calcolato «al netto delle tare», l'analisi puntuale del sito e degli elaborati dimostra che in tale conteggio sono state fittiziamente ed erroneamente ricomprese sia le **tare naturali** del fondo (ossia i banchi di roccia affiorante e le porzioni storicamente improduttive), sia le **superfici sottostanti e asservite ai pannelli**, del tutto inidonee a "preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola".

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla porzione posta all'estremo settore Nord-Est del sito, naturalmente sottratta a qualsiasi uso agricolo produttivo a causa di palesi ed insuperabili limitazioni pedo-geologiche (roccia affiorante e suoli di Classe IVs). Tale area, impropriamente computata dal proponente all'interno della SAU, verrebbe infatti sottoposta a pesanti ed invasivi interventi meccanici di scasso e frantumazione del



banco calcareo, necessari sia per la messa a dimora degli ulivi di mitigazione, sia per l'infissione dei pali di sostegno dei *tracker* (fig.5).

Sotto il profilo geomorfologico, lo stravolgimento della matrice rocciosa originaria si configura come un'alterazione permanente e definitiva: da un lato l'uliveto (impiantato a forza nello scasso) non verrà ovviamente rimosso a fine vita dell'impianto; dall'altro, la pregressa frantumazione del banco calcareo per l'inserimento dei pali e delle piante rende fisicamente impossibile il ripristino del suolo originario. Ciò smentisce la presunta "reversibilità" e la mancata alterazione dei luoghi dichiarata dal nel *Piano di Dismissione*.



(Fig. 4). Elaborazione QGIS su ortofoto. Area a N-E dell'impianto con e senza impianto. Evidenti le aree definite "tare naturali" che saranno trasformate irreversibilmente.

In sintesi l'impianto non risponde alla tipologia indicata di "agrovoltaico". Pur ipotizzando che le macchine agricole possano transitare tra le file dei pannelli con il rischio costante di danneggiare le strutture energetiche, tali rischi diventano certezze a fronte di quanto dichiarato dallo stesso proponente: quest'ultimo prevede infatti l'impiego di trattori di ridotte dimensioni (trattorini 20-30 hp) per la semina, lo sfalcio e la raccolta dell'erbaio, spingendosi fin sotto i pannelli e *"distanziando la barra falciatrice a circa 30 centimetri dalle strutture dei trackers"*.

Il passaggio di questi mezzi su un terreno caratterizzato da un micro-rilievo fortemente irregolare (Classe IVs) espone le lavorazioni a continui ed inevitabili rischi di impatto meccanico, sia con la pietra affiorante che con le strutture fisiche dell'impianto.

Di fatto, un'altezza minima delle strutture da terra pari a 1,30 m consente (al più) una continuità zootecnica, ma preclude del tutto quella agricola. Ciò disattende i requisiti tipologici dell'impianto agrivoltaico, che impongono l'adozione di soluzioni volte a preservare la continuità **simultanea** e non alternativa o sostitutiva, delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione. Non vi è, pertanto, **alcuna**



dimostrazione di un rapporto di stretta e concreta funzionalità progettuale che giustifichi la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella stessa area in cui sorge il piano colturale.

A supporto dell'illegittima ed errata qualificazione dell'intervento quale impianto "agrivoltaico", occorre richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 6254 del 3.8.2026 resa proprio su territorio pugliese. In tale pronuncia, i Giudici amministrativi hanno sancito l'illegittimità dell'attribuzione della qualifica agrivoltaica a progetti in cui l'attività agricola sia meramente accessoria o fittizia:

“Il Verificatore ha infatti rilevato che il progetto non specifica in modo sufficientemente puntuale la relazione funzionale tra la produzione di energia e l'effettivo svolgimento dell'attività agricola, né dimostra la concreta continuità della coltivazione del fondo secondo le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. È stato altresì evidenziato che eventuali modifiche progettuali, idonee a consentire una reale integrazione tra produzione energetica e coltivazione agricola, avrebbero richiesto una diversa configurazione dell'impianto, estranea al progetto sottoposto all'esame dell'Amministrazione.

Ne consegue che correttamente gli organi tecnici hanno escluso che l'intervento potesse qualificarsi, nella configurazione proposta, quale impianto agrivoltaico in senso proprio”.

In ultimo in merito all'attività pastorale il piano non indica alcun ovile di riferimento né prevede la presenza di infrastrutture zootecniche primarie indispensabili per la gestione ed il benessere del bestiame (es. abbeveratoi fissi, punto di stabulazione/ricovero protetto). **La natura palesemente artificiosa dell'attività pastorale emerge inoltre dalla configurazione della recinzione prevista. Un recinto alto 2,00 metri con un varco di 20 cm alla base e privo di una protezione a 45° in sommità si rivela totalmente inefficace contro la risalita o l'intrusione dei predatori. La scelta progettuale, dedicata a “garantire la continuità ecologica del sito e consentire il libero transito della fauna selvatica di piccola taglia.” è tecnicamente incompatibile con i protocolli minimi di sicurezza di un allevamento ovino professionale.**

Pertanto, la natura agrovoltaica del progetto, che sarebbe dirimente per bilanciare adeguatamente le trasformazioni paesaggistiche e la non completa rispondenza agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, non è dimostrata. **Il proponente elabora altresì un cambio di paradigma: invece di asservire la produzione energetica all'attività agricola principale delle aziende operanti su dette aree, produce energia non funzionale alle attività agricole che risultano residuali, vanificando di fatto gli obiettivi fissati dalle Linee guida ministeriali.**

A rafforzare l'inconsistenza della proposta, si osserva che non risulta **agli atti alcun formale titolo giuridico, contratto di affitto, fitto d'azienda o formale atto d'obbligo sottoscritto** che vincoli la proprietà o un terzo imprenditore agricolo professionale



all'effettiva esecuzione e **gestione del piano agro-silvo-pastorale indicato nel Piano Culturale.**

(IMPATTI CUMULATIVI)

La Relazione sugli Impatti Cumulativi prodotta dal Proponente (Elaborato KBJRM96_RelazioneImpattiCumulativi) ha derubricato a "trascurabile" l'effetto cumulo dell'opera *"Le analisi effettuate confermano che l'impianto agrivoltaico «Nardò 4», con le soluzioni progettuali adottate, presenta un effetto cumulo complessivamente trascurabile rispetto al contesto di riferimento, con ricadute positive attese in termini di biodiversità, qualità del suolo e continuità dell'attività agricola"*. Tale valutazione omette diversi mega impianti in autorizzazione giungendo a un'artificiosa minimizzazione dell'Indice di Pressione Cumulativa < 3.

Dalla verifica su ortofoto emerge tuttavia una realtà compromessa (fig.5): l'impianto in valutazione (evidenziato in giallo) si colloca all'interno di una maglia oramai saturata dai giganteschi poligoni degli impianti in corso di autorizzazione (in celeste) e da quelli già realizzati ed in esercizio (in ocra).



Fig. 5. Ortofoto con impianti fotovoltaici. In giallo quello in esame, in ocra gli esistenti in celeste quelli in corso di autorizzazione.

In particolare è evidente la mancata valutazione della stretta contiguità con il mega-impianto della procedura statale MASE n. 11299 ("Masseria Scianne" di oltre 46 ettari



e 30 MWp), collocato ad appena 300 metri ad est dall'area di intervento. La vicinanza immediata e la sovrapposizione d'impatto tra queste due imponenti infrastrutture creano un'unica, ininterrotta "area tecnologica" che cinge ed assedia letteralmente il contesto rurale della storica *Masseria Scianne*.

La sommatoria di questi interventi, che si dispiegano senza una visione d'insieme, annulla la riconoscibilità storica dei luoghi e compromette irreversibilmente la trama identitaria dell'Arneo. Si configura così una palese violazione del PPTR, che dovrebbe garantire la salvaguardia del paesaggio agrario ricco di segni antropici della tradizione contro una industrializzazione forzata che ne nega la memoria e la vocazione. **È del tutto evidente la rilevante trasformazione del territorio che, se autorizzata, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR, in copianificazione col Ministero, ha individuato a tutela del territorio pugliese.** Tale intervento comporterebbe il collasso della lettura di 'lunga durata' del paesaggio così come tramandato, inficiando l'intero impianto normativo del PPTR posto alla base della tutela del territorio regionale. L'opera non si integra nel paesaggio, ma ne sancisce la definitiva mutazione in un assetto industriale-tecnologico, rendendo del tutto inefficace ogni tentativo di mitigazione locale a fronte di una saturazione ormai insostenibile.

(COMPATIBILITÀ CON IL D.L. n.190/2024)

In merito alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il D.Lgs. n. 190/2024, **all'articolo 11-bis ("Aree idonee su terraferma")**, ha individuato le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. In particolare, il co. 2 del medesimo articolo **dispone che l'installazione di impianti che preservino la continuità delle attività culturali tramite moduli elevati da terra sia "sempre consentita" in zona agricola, sottraendo di fatto questa specifica tipologia alle restrizioni localizzative previste invece per il fotovoltaico standard a terra**, la cui installazione in zona agricola rimane circoscritta esclusivamente ad alcune delle aree idonee elencate all'articolo 11-bis, comma 1, del D.Lgs. 190/2024.

Tuttavia, fermo restando la previsione normativa secondo cui l'installazione è *"sempre consentita"*, la stessa agisce sul piano della ammissibilità localizzativa generale, senza introdurre alcuna deroga automatica alle procedure di tutela paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Tale ammissibilità ex lege non equivale, dunque, a una certificazione di idoneità paesaggistica concreta per lo specifico progetto, né esime l'intervento dalla necessaria verifica di conformità con il PPTR.

Infatti, la norma circoscrive le cosiddette "aree idonee" da individuarsi con legge regionale ai sensi dell'art. 2 co. 3, escludendo di fatto le aree che ancorché agricole, siano in contrasto con le norme di attuazione dei Piani paesaggistici, co. 4 lett. m.



Nel caso pugliese, il PPTR è vigente e applicabile nei termini di tutela anche prima dell'adozione della Legge regionale di cui sopra e pertanto, ai sensi delle NTA del PPTR, con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio (art 89 co.1 lett.b2), quali l'impianto in esame, oggetto della verifica è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'Ambito.

Nello specifico, l'intervento, in base alla **Normativa d'Uso della Sezione C2** della Scheda d'Ambito del **Tavoliere Salentino**, presenta una netta **incompatibilità paesaggistica**, dovuta al mancato bilanciamento tra l'introduzione dell'infrastruttura e la conservazione dei valori identitari rurali e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche del sito.

Ancora, in merito alla natura dell'impianto più volte acclarata dal proponente come **agrovoltaico cosiddetto "non avanzato"**, la recentissima **Sentenza della corte costituzionale n.127 del 14.04.2026 ha equiparato questi impianti agrovoltaici agli impianti fotovoltaici a terra**. Quest'ultimi, comportando l'installazione di moduli al suolo, ricadono pienamente nel divieto normativo previsto per il fotovoltaico tradizionale a terra, ritenuto misura legittima e proporzionata per scongiurare il consumo irreversibile del suolo agricolo. Tale preclusione è avallata e cristallizzata dall'art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 (esaminato anche dalla medesima Consulta), il quale consente in deroga ai soli impianti agrivoltaici con moduli collocati **"in posizione adeguatamente elevata da terra"** e vincola l'autorizzazione a una dichiarazione **asseverata che attesti la conservazione di almeno l'80 per cento della Produzione Lorda Vendibile (PLV)**. L'impianto in esame viola palesemente entrambe le stringenti condizioni normative: da un lato, **l'altezza minima di soli 1,30 metri non costituisce un'adeguata elevazione** e impedisce materialmente il transito sotto-modulo dei mezzi agricoli; dall'altro, **l'ulivo non irriguo e la presenza di matrice rocciosa affiorante rendono del tutto irrealistica la garanzia di mantenimento dell'80% della produzione agricola, configurando l'opera, di fatto e di diritto, come un inammissibile impianto industriale a terra**.

(CONCLUSIONI)

L'impianto proposto costituisce un'opera di rilevante trasformazione per la quale il PPTR impone di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi, al fine di tutelarne l'integrità, limitare le edificazioni non destinate all'attività agricola e impedire trasformazioni territoriali impattanti quali i nuovi impianti tecnologici e di produzione energetica. Tale prescrizione trova una specifica e stringente declinazione nell'ambito di intervento, laddove lo stesso PPTR evidenzia già la grave saturazione del contesto paesaggistico a causa realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario.

L'intervento determina un ulteriore **snaturamento dell'area interessata**, trasformandola radicalmente da area agricola e naturale ad area infrastrutturata,



impattando negativamente sul paesaggio del **Tavoliere Salentino** in un contesto sensibile in cui si conserva un ampio patrimonio edilizio storico e naturalistico.

Considerato che:

- l'impianto è inammissibile per l'interferenza con **le fasce di intervisibilità "B" e "C" dell'UCP "Coni Visuali" di cui all'art. 85, comma 4, delle NTA del PPTR**, beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 143, comma 1, lett. e);
- **la mancata individuazione della viabilità di raccordo** e il rinvio degli adeguamenti stradali a un **"rilievo di dettaglio"** rende **parziale la valutazione paesaggistica** e sottrae alla verifica **le opere impattanti quali la demolizione di muretti a secco, sbancamenti e rimozione della vegetazione di margine;**
- **la qualificazione "agrivoltaica" dell'opera è priva di consistenza tecnica ed agronomica**, configurando l'intervento quale **mero impianto fotovoltaico industriale a terra**. L'intero piano agro-silvo-pastorale **risulta privo di riscontro formale**, in assenza di qualsiasi accordo o convenzione stipulata con un **effettivo imprenditore agricolo** che ne garantisca la **concreta e continuativa conduzione**, in palese contrasto con i requisiti di legge;
- **l'analisi della localizzazione** dimostra che il progetto **non valorizza la struttura estetico-percettiva dei luoghi** né i **paesaggi rurali storici**, determinando un **grave ed ingiustificato snaturamento** dell'area di pertinenza diretta e visiva della vicina **Masseria Scianne** e un'**incompatibile saturazione cumulativa** del territorio;
- **le foto-simulazioni allegate al progetto** evidenziano come i luoghi siano caratterizzati da **ampie visuali ed orizzonti aperti**. L'inserimento delle strutture fotovoltaiche **interrompe la continuità percettiva del paesaggio**, **compromettendone gravemente la fruizione visiva** lungo la **viabilità pubblica**.

Ciò premesso, ai fini del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, si ritiene che l'impianto agrivoltaico, denominato *"Impianto agrivoltaico di potenza DC pari a 10.338,00 kWp e opere connesse, sito in agro di Nardò, Località "Pendinello"* determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori identitari e gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito **Tavoliere Salentino**.

La Funzionaria EQ

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA